

ACCORDO AZIENDALE DEL 7 FEBBRAIO 2023

sul trattamento economico Quadri Autoferrotranvieri non percettori di superminimi o trattamenti ad personam, sull'introduzione del management by objectives e su specifiche funzioni tecnico-amministrative del personale ex Atac SpA.

In data 7 febbraio 2023, presso l'Astral SpA, a Roma, in Via del Pescaccio 96/98,

TRA

Astral SpA, (d'ora in avanti anche azienda), rappresentata dall'Amministratore Unico, ing. Antonio Mallamo e dal dirigente dell'Area Personale e Organizzazione

E

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI

ORSA TPL, rappresentata da Fulvio Spelonca e Ilaria Raponi

USB Lavoro Privato, rappresentata da Michele Frullo

FAISA CONFAL, rappresentata da Renzo De Dominicis e Paolo Ventura

d'ora in avanti indicate anche come "le Parti",

PREMESSO CHE

- in data 26 aprile 2022, le Parti hanno sottoscritto l'Accordo di Armonizzazione inerente al trasferimento, da Atac SpA ad Astral SpA, del personale Atac SpA addetto alla gestione delle infrastrutture ferroviarie "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Civita Castellana-Viterbo", avvenuto in data 1° luglio 2022;
- l'art. 13 del surrichiamato Accordo, recante: "Personale Quadro", rimanda alla stipula di un separato Accordo, la disciplina sull'armonizzazione aziendale del trattamento dei Quadri, con specifico riferimento all'assunzione di specifiche responsabilità, nonché all'attribuzione ed al raggiungimento di determinati obiettivi;
- la categoria Quadri trova la sua definizione nell'art. 2, comma 1, della Legge n. 190/1985, che individua i medesimi tra i *"..... prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa."*;
- la surrichiamata Legge n 190/1985, all'art. 2, comma 2, rimanda alla contrattazione collettiva nazionale o aziendale, l'individuazione dei requisiti di appartenenza alla categoria Quadri;
- l'art. 36 del CCNL Autoferrotranvieri, definisce Quadri i Lavoratori individuati, in relazione alle diverse realtà organizzative, tra quelli dell'area professionale 1;
- ai sensi del Capo V del CCNL Autoferrotranvieri, recante: *"Inquadramento e classificazione del personale"*, sono ricompresi nell'Area professionale 1 i seguenti Parametri:
 - a) 250 Responsabile unità amm./tecnica complessa;
 - b) 230 *Professional*;
 - c) 230 Capo unità organizzativa amm./tecnica;
- i trattamenti economici percepiti globalmente dal personale Quadro trasferito da Atac SpA, presentano evidenti differenziazioni rilevate agli atti che, nello specifico, riguardano:
 - a) l'importo massimo maturabile a titolo di indennità ERA 1, che oscilla da € 3.220,20 lordi annui a € 8.529,60 lordi annui;
 - b) l'importo massimo maturabile a titolo di indennità ERA 2, che oscilla da € 397,67 a € 553,63 lordi annui;
 - c) l'indennità Quadri, che oscilla da € 723,10 lordi annui a € 5.700,00 lordi annui;
- per effetto di quanto sopra, i trattamenti economici annui lordi globalmente percepiti dai Quadri, fatte salve eventuali decurtazioni legate alle assenze, sono così quantificate:
 - a) circa € 50.624,65 lordi annui per i Quadri con parametro 250;

b) un valore che oscilla tra circa € 40mila lordi annui a circa € 48mila lordi annui, per i Quadri con parametro 230;

CONSIDERATO CHE

- Astral SpA, nel rispetto del su richiamato Accordo di Armonizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2022 (data di cessione rami d'azienda), sta garantendo il trattamento economico complessivo globalmente equivalente, percepito ai singoli Quadri in Atac SpA al mese di giugno 2022;
- è intenzione delle Parti armonizzare i trattamenti economici sopra rappresentati, riconducendo i medesimi alla stretta correlazione con le responsabilità effettivamente ricoperte, fatto salvo il principio di salvaguardia del trattamento economico complessivo globalmente equivalente;
- è, altresì, intenzione delle Parti disciplinare un sistema incentivante per i Quadri, legato al raggiungimento di determinati obiettivi, ai sensi dell'art. 88 del CCNL Autoferrotranvieri;
- è intenzione delle Parti introdurre un medesimo sistema incentivante legato al raggiungimento di determinati obiettivi, anche per i responsabili delle strutture organizzative attivate in azienda, ancorché non rientranti tra i Quadri;

LE PARTI STABILISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1

Premessa e Considerato

- 1) Le Premesse e il Considerato costituiscono parte integrante del presente Accordo Aziendale.

ART. 2

Finalità ed ambito di applicazione del presente Accordo

- 1) Il presente Accordo si pone l'obiettivo di valorizzare il personale Quadro e il personale chiamato a ricoprire la responsabilità di strutture attivate in azienda in base all'Organigramma Aziendale nel tempo vigente, ancorché non rientrante tra i Quadri.

ART. 3

Trattamenti economici dei Quadri trasferiti da Atac SpA nel periodo antecedente il presente Accordo

- 1) Per il periodo intercorrente dal 1° luglio 2022 (data di cessione rami d'azienda) fino al mese di sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che i trattamenti economici globalmente equivalenti, da riconoscere al personale Quadro, fanno riferimento esclusivamente ai medesimi trattamenti corrisposti da Atac SpA nel mese di giugno 2022, nel rispetto dei precedenti Accordi sottoscritti.

ART. 4

Ridefinizione del trattamento economico annuo lordo per i Quadri parametro 250

- 1) Al fine di armonizzare e razionalizzare i trattamenti economici accessori del Personale Quadro di parametro 250 di cui al presente Accordo, a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente Accordo:
 - a) cesseranno di essere corrisposte le indennità ERA 1, ERA 2 e l'Indennità Quadri stabilite in Atac SpA;
 - b) sarà corrisposta l'Indennità Quadri annua per il valore previsto dal CCNL, attualmente pari a € 1.012,20;
 - c) sarà corrisposta una Indennità Integrativa Quadri, per un importo lordo annuo complessivamente maturabile pari a € 11.909,86; la corresponsione di detta indennità avverrà in quote giornaliere legate alla presenza, applicando i medesimi criteri previsti dall'Accordo di Armonizzazione relativamente all'indennità ERA 1;
 - d) per effetto di quanto sopra, il trattamento economico lordo annuo complessivo, globalmente equivalente, percepito del personale Quadro con parametro 250, comprensivo di ogni elemento retributivo fisso previsto dal CCNL e di ogni elemento accessorio previsto dall'Accordo di Armonizzazione 26.04.2022, sarà livellato complessivamente al tetto di € 48.000,00 (euro quarantottomila/00) lordi annui, fatti salvi: i rinnovi contrattuali, le eventuali riduzioni legate alle

assenze, la clausola di salvaguardia di cui alla successiva lettera e) e il MBO di cui al successivo art. 6;

- e) al fine di tutelare il trattamento economico complessivo, globalmente equivalente, percepito dai Quadri in Atac SpA, per come acquisito da Astral SpA, a decorrere dal 1° febbraio 2023 al Personale Quadro con parametro 250 di cui al presente articolo, sarà corrisposta una indennità a titolo di “clausola di salvaguardia”, in cifra fissa mensile per 14 mensilità, non legata alle presenze, corrispondente al differenziale tra il trattamento economico globalmente equivalente percepito in Atac SpA e il nuovo tetto retributivo stabilito in circa € 48.000,00 (euro quarantottomila/00) lordi annui;
- f) l'indennità corrisposta a titolo di “clausola di salvaguardia” non avrà alcuna incidenza sul TFR e su alcun istituto contrattuale o di legge.

ART. 5

Ridefinizione del trattamento economico annuo lordo per i Quadri parametro 230

- 1) Al fine di armonizzare e razionalizzare i trattamenti economici accessori del Personale Quadro parametro 230, a decorrere dal 1° febbraio 2023:
 - a) cesseranno di essere corrisposte le indennità ERA 1, ERA 2 e l'indennità Quadri stabilite in Atac SpA, nonché il 3° elemento di cui all'Accordo Nazionale 2000 (a chi spettante);
 - b) sarà corrisposta l'Indennità Quadri da CCNL annua per il valore previsto dal medesimo contratto, attualmente pari a € 723,10 (euro settecentoventitré/10) lordi annui;
 - c) sarà corrisposta una Indennità Integrativa Quadri, per un importo lordo annuo complessivamente maturabile pari a € 7.365,16; la corresponsione di detta indennità avverrà in quote giornaliere legate alla presenza, applicando i medesimi criteri previsti dall'Accordo di Armonizzazione relativamente all'ERA 1;
 - d) per effetto di quanto sopra, il trattamento economico lordo annuo del personale Quadro con parametro 230, comprensivo di ogni elemento retributivo previsto fisso dal CCNL e di ogni elemento accessorio previsto dall'Accordo di Armonizzazione 26.04.2022, sarà livellato complessivamente a circa € 41.000,00 (euro quarantunomila/00) lordi annui, fatti salvi i rinnovi contrattuali, le eventuali riduzioni legate alle assenze, la clausola di salvaguardia di cui alla successiva lettera e) e il MBO di cui al successivo articolo 6;
 - e) al fine di tutelare il trattamento economico globalmente percepito dai Quadri in Atac SpA, per come acquisito da Astral SpA, a decorrere dal mese successivo a quello di applicazione del presente Accordo, al Personale Quadro parametro 230 di cui al presente Accordo, sarà corrisposta una indennità a titolo di “clausola di salvaguardia”, in cifra fissa mensile per 14 mensilità, non legata alle presenze, corrispondente al differenziale tra il trattamento globale percepito in Atac SpA e il nuovo trattamento globale stabilito in circa € 41.000,00 (euro quarantunomila/00) lordi annui;
- 2) l'indennità corrisposta a titolo di “clausola di salvaguardia” non avrà alcuna incidenza sul TFR e su alcun istituto contrattuale o di legge;

ART. 6

Introduzione del *Management by Objectives* per il personale Quadro

- 1) A decorrere dall'annualità in corso, per tutti i Quadri di cui al presente Accordo sarà previsto un *Management by Objectives*, d'importo massimo così articolato:
 - a) 10% del tabellare annuo lordo da CCNL Autoferrotranvieri, calcolato al netto dell'indennità Quadri, per i Quadri con parametro 250 o 230 responsabili di struttura;
 - b) 5% del tabellare annuo lordo da CCNL Autoferrotranvieri, calcolato al netto dell'indennità Quadri, per i Quadri con parametro 250 o 230 non rientranti nella precedente lettera a).
- 2) Il MBO sarà correlato al raggiungimento di un determinato obiettivo, assegnato ai Quadri obbligatoriamente entro il mese di febbraio di ciascun anno. Per l'anno 2023, l'obiettivo sarà assegnato entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
- 3) In caso di mancata assegnazione dell'obiettivo nei tempi stabiliti, l'importo a titolo di MBO sarà in ogni caso corrisposto in misura non inferiore all'80%.
- 4) Per il semestre 2022, il MBO per come sopra quantificato, sarà rapportato a sei mesi lavorativi e corrisposto in base criteri valutativi correlati alla cessione rami d'azienda.
- 5) Il MBO non avrà incidenza sul TFR, né su alcun altro istituto contrattuale.

- 6) Le Parti si impegnano a valutare la congruità delle percentuali di MBO individuate, rispetto alle effettive responsabilità ricoperte, all'esito del primo anno di applicazione del presente Accordo.

ART. 7

Istituzione del MBO per i responsabili di struttura

- 1) A decorrere dall'annualità in corso, per i parametri non rientranti tra i Quadri, chiamati in ogni caso a ricoprire incarichi di responsabilità di strutture organizzative indicate nell'Organigramma Aziendale nel tempo vigente, sarà previsto un *Management by Objectives*, d'importo massimo pari al 10% del tabellare annuo lordo da CCNL Autoferrotranvieri, con medesimi criteri e modalità del MBO previsto per i Quadri.

ART. 8

Incarichi di coordinamento o specifiche responsabilità

- 1) Al fine di armonizzare nel tempo, i criteri di gestione degli autoferrotranvieri ex Cotral Patrimonio SpA ed ex Atac SpA, per quanto concerne l'eventuale conferimento di incarichi di coordinamento o specifica responsabilità, si farà riferimento ai criteri in proposito stabiliti negli accordi di armonizzazione vigenti per il personale ex Cotral Patrimonio SpA.
- 2) L'azienda fornirà informativa alle OOSS in merito all'eventuale conferimento dei suddetti incarichi, a cadenza periodica almeno semestrale.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo di Armonizzazione, si danno reciprocamente atto di aver ottemperato a qualsiasi obbligo di natura sindacale di cui al CCNL Autoferrotranvieri, sulle materie oggetto del medesimo.

Letto e sottoscritto,

Roma, 7 febbraio 2023

L'Azienda
L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo

Il Dirigente dell'Area Personale e Organizzazione
Dott. Daniele Lucci

Le OO.SS.

ORSA TPL

Fulvio Spelonca

Ilaria Raponi

USB Lavoro Privato

Michele Frullo

FAISA CONFAL

Renzo De Dominicis

Paolo Ventura